COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

CENGARLE ed altri: Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità (1810);

CENGARLE ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (2121) . . . 261

PRESIDENTE 261, 264, 265

COLLESELLI, *Relatore* 262, 264, 265

NANNUZZI 264

CENGARLE 265

La seduta comincia alle 10,20.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità (1810); e dei deputati Cengarle ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle e altri: « Modifica della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cengarle ed altri: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 ».

L'onorevole Colleselli, relatore, ha facoltà di riferire sullo stato attuale della questione.

Frattanto informo la Commissione che in data 24 novembre la Commissione Bilancio ha espresso in merito parere contrario, perché – essa afferma – non risulterebbe sufficientemente determinata la misura della maggiore spesa derivante dalla nuova sistemazione proposta né indicata una adeguata copertura.

In seguito a questo parere – che è giunto piuttosto inopinato, perché una settimana prima avevamo avuto, per vie brevi, assicurazioni in senso positivo – abbiamo preso contatto col Presidente della Commissione Bilancio. Dopo alcuni chiarimenti che abbiamo dato, il Presidente ha assicurato che quasi certamente martedì prossimo porterà nuovamente all'ordine del giorno della Commissione queste proposte di legge e che, verosimilmente, martedì stesso potrà esserci il parere favorevole.

Peraltro oggi non possiamo andare al di là di una discussione generale ed eventualmente di un sommario esame dei punti fondamentali del testo, rimandando alla prossima seduta, quando ci sarà il parere favorevole – come mi auguro – la discussione e l'esame degli articoli.

COLLESELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa, mi riservo di fare da ultimo le mie osservazioni. Dirò subito che in seguito agli accertamenti che ho fatto e facilmente dimostrabile che non solo questa proposta di legge non comporta un maggiore onere di spesa, ma, almeno all'inizio, rappresenta un risparmio di spesa.

Durante la relazione, mi ero soffermato su tre motivi fondamentali per cui la proposta di legge n. 2121 può essere attentamente esaminata, mentre la proposta di legge numero 1810, per l'articolo 3 dell'altra, viene assorbita; e non è il caso di discuterne separatamente.

La proposta di legge n. 2121 mira a sistemare nei ruoli ordinari il personale del Ministero della sanità, il quale dal 1945 in poi ha avuto vicende varie. Soltanto nel 1958 è stato emanata la legge istitutiva del Ministero e dopo di questa, con decreto del Presidente della Repubblica, si è proceduto alla revisione dei ruoli organici. Ora ci troviamo di fronte a un personale che da tanti anni attende una sistemazione. Ma, a parte questo, mi sono convinto – attraverso un breve esame della situazione fatta presso il ministero della sanità – che affinché questo ministero, un po' trascurato finora, possa avere una sua funzionalità, occorre una configurazione definitiva e sicura delle mansioni del medesimo e del suo personale, specialmente quando si tratta di personale eminentemente tecnico.

La proposta di legge si fonda anche su considerazioni d'altro genere: quelle, cioè, delle comparazioni che si fanno con altre amministrazioni. Mi pare che, come orientamento generale, presso tutte le amministrazioni per evitare i casi di incertezza si tenda ad eliminare i ruoli aggiunti per giungere a una sistemazione definitiva.

Detto questo, vorrei aggiungere soltanto qualche breve considerazione sugli articoli di questa proposta di legge. Attraverso uno studio più approfondito, mi sono permesso di preparare degli emendamenti, che ho già presentato, non solo per completare il testo del provvedimento ma anche per fare in modo che attraverso la nuova sistemazione, i ruoli rispondano ciascuno alle esigenze funzionali del Ministero. In secondo luogo, gli emendamenti mirano a facilitare, attraverso i ruoli ordinari, il passaggio da un grado all'altro di alcune categorie di impiegati del Ministero.

L'articolo 1 della proposta di legge riguarda il passaggio degli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici. Questo anche per finalità riparatrice. Questi impiegati del Ministero della sanità provengono dall'alto commissariato della sanità e qualcuno addirittura dai ruoli della pubblica assistenza e beneficenza. Essi non sono stati in grado di fare i concorsi fruendo dei vantaggi relativi, perché questi concorsi, per le vicende stesse del Ministero, non sono stati banditi.

Il primo comma prevede il passaggio degli impiegati dei ruoli aggiunti nei ruoli ordinari. Il secondo comma, che diventerà terzo comma per un emendamento aggiuntivo puramente formale e chiarificatore, riguarda gli impiegati dei ruoli aggiunti di altre amministrazioni statali. Anche il Ministero della sanità ha avuto bisogno sul piano tecnico di utilizzare collaboratori provenienti da altre amministrazioni, i quali meritano uguale riguardo. Il terzo comma stabilisce che gli impiegati non di ruolo del ministero, quando abbiano almeno tre anni di servizio, siano inquadrati nei ruoli organici. Io proporrei di elevare ad almeno sei anni di servizio il presupposto per il passaggio al ruolo ordinario.

Questi impiegati assommano a circa 400 unità. Ci sono undici ruoli aggiunti, compresi anche quelli istituiti in particolari circostanze e con particolari norme dal Governo militare alleato, prima, e successivamente, dalla Regione siciliana. È questo un capitolo su cui richiamo l'attenzione della Commissione. Questi impiegati si trovano in una situazione estremamente precaria attraverso i successivi provvedimenti che si sono avvicendati in Sicilia. Come dicevo l'articolo 1 riguarda la sistemazione di circa 400 unità. Vi sono in proposito dei precedenti legislativi, come quelli che riguardano gli impiegati della motorizzazione civile, della marina mercantile e di altre amministrazioni. Anche per il ministero della sanità è giusto e necessario che vi sia una sistemazione in questo senso.

Per quanto riguarda l'eventuale aumento di spesa, derivante dall'applicazione di questa legge, non credo che ciò debba essere oggetto di preoccupazioni, perché la maggior parte di questi impiegati dei ruoli aggiunti appartiene al personale di archivio e di anticamera. Quindi il vantaggio di passare nei ruoli normali per questi impiegati ha più che altro un valore morale.

L'articolo 2 configura nel suo insieme la sistemazione dei ruoli ordinari di tutto questo personale che è di poco superiore alle 400 unità. Io propongo all'articolo 1 un comma aggiuntivo che riguarda il ruolo dei segretari, soprattutto in riferimento al titolo: « segre-

tari tecnici » e « ragionieri ». È un'aggiunta a puro titolo di chiarimento.

Propongo poi un articolo aggiuntivo che riguarda quei funzionari e impiegati che provengono dal Ministero dell'Africa italiana. Essi sono in tutto 17. Non mi sembra giusto che essi siano esclusi da questa sistemazione e che siano mantenuti in un ruolo separato. Quindi anche questi passerebbero nei ruoli ordinari del ministero della sanità. Ritengo che questo, oltre ad essere giusto, non dia luogo a riserve trattandosi soltanto di 17 persone.

Particolare rilievo assumono l'articolo aggiuntivo 2-*bis* e l'articolo 4. Il primo riguarda il problema delle assistenti sanitarie visitatrici, che finora sono state inquadrate nella carriera esecutiva, la quale, secondo la legge citata nell'articolo stesso, è prevista come carriera ad esaurimento. Questa proposta di legge prevede invece che venga soppresso il ruolo esecutivo ad esaurimento e che le assistenti sanitarie visitatrici siano incluse nel ruolo di concetto. A me pare che questo sia giusto per due considerazioni; anzitutto per ragione di funzionalità e competenza. Le assistenti sanitarie visitatrici sono collaboratrici dei medici provinciali o comunque dei funzionari al centro; le mansioni ad esse attribuite, secondo le norme in vigore, non si possono considerare in una carriera o in una mansione esecutiva. È invece una carriera eminentemente di concetto. In secondo luogo v'è un problema di carattere morale. Queste assistenti hanno in media oltre venti anni di esperienza di servizio e attendono da molto tempo una sistemazione. È questa la ragione per cui era stata presentata una proposta di legge a parte, quella n.1810. Io credo che esse meritino sotto questo profilo l'inclusione nel ruolo della carriera di concetto.

Altrettanto dicasi per l'articolo 3, che diventerebbe articolo 4, relativo ai segretari tecnici. Qui la situazione è ancora più facile, perché questo provvedimento è stato già adottato da altre amministrazioni. Vi sono quindi dei precedenti in questo senso.

Mi pare di dovere insistere sull'articolo 2, che diventerebbe 3, relativo alle assistenti sanitarie visitatrici. Finora esse hanno avuto un trattamento non conforme a quello che ad esse spetta, soprattutto come collaboratrici dei medici provinciali e per la loro alta funzione di responsabilità. Il passaggio nella carriera di concetto costituisce un riconoscimento giuridico e morale di cui sono certamente meritevoli. In questo senso la proposta di legge è innovatrice.

Quindi l'articolo 2-*bis* e l'articolo 3 si possono sostenere con le stesse ragioni, ma in particolare per una ragione morale nei riguardi delle assistenti sanitarie visitatrici.

L'articolo 4 del testo della proposta viene soppresso. Nell'articolo 5 sono previste delle norme che tengono conto della eccezionale situazione di questi impiegati. Nel primo comma si stabilisce che « per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà e per non più di due anni ». Bisogna tener conto che questi impiegati sono stati assunti proprio dal ministero della sanità. Comunque hanno fatto dei concorsi e rappresentano un personale già preparato. Se sono provenienti da altre amministrazioni, sono tuttavia forniti di titoli particolari e si trovano oggi con una discreta anzianità di servizio. In base alle norme comuni vigenti, essi sarebbero sopravanzati da altri venuti successivamente. È un chiarimento che darò successivamente in sede di esame specifico dell'articolo.

L'articolo 6 prevede alcune innovazioni al vertice di queste carriere. Nel ruolo della carriera direttiva amministrativa e in quello della carriera direttiva di veterinario viene istituito un posto di ispettore generale capo, in analogia con quello che avviene in altre amministrazioni. Così nel ruolo della carriera direttiva dei medici l'organico degli ispettori generali capi è portato da uno a due posti. È una questione di competenze e di funzioni. Viene istituito poi un posto di ispettore generale nella carriera direttiva degli ingegneri.

L'articolo 7 viene soppresso.

Forse l'articolo 8 può dar luogo a qualche considerazione. Esso riguarda il servizio prestato da funzionari assunti per concorso in altre amministrazioni dello Stato. Io ho proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « il servizio non di ruolo è valutato per metà, mentre quello di ruolo, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio per intero », con le parole: « tali servizi sono valutati per metà e per non più di 4 anni complessivi ». Il secondo comma riguarda gli esami di idoneità e non ho ritenuto di proporvi emendamenti.

Così, alquanto sfoltita delle parti non indispensabili, pare che la proposta di legge contenga elementi positivi che possono essere valutati favorevolmente dalla Commissione.

Rimane il problema della copertura di spesa e penso che sia bene dare alcune in-

formazioni, premettendo che esse sono il frutto di indagini non indifferenti, svolte fin nei minimi particolari.

Per quanto riguarda i ruoli aggiunti, in passato la spesa era di 319 milioni, quella per gli avventizi 15 milioni e la spesa per le assistenti sanitarie della carriera esecutiva era di 137 milioni. La soppressione di questi ruoli dà una riduzione di spesa ammontante a 471 milioni e 800 mila lire.

L'aumento di spesa per l'istituzione del nuovo ruolo dei segretari tecnici è di 232 milioni e 519.500 lire; però, con il risparmio di 210 milioni e mezzo dovuto alla soppressione del ruolo degli aiutanti tecnici, si ha un aumento di spesa di soli 22 milioni.

In complesso, con la soppressione dei ruoli predetti avremo una riduzione di spesa di oltre 449 milioni, i quali verranno poi assorbiti di mano in mano che i ruoli si completeranno.

Ma c'è da dire di più.

Per quanto riguarda l'articolo 1, sul quale mi sono più a lungo soffermato e che importa il passaggio del personale di ruolo aggiunto nei ruoli ordinari, la spesa rimane immutata, nel senso che si rimane nell'ambito della spesa del capitolo 7 del bilancio del Ministero della sanità. Inoltre, poiché nei ruoli ordinari vi sono attualmente posti liberi, che vengono coperti con l'immissione del personale dei ruoli aggiunti, si ha addirittura un risparmio di spesa.

L'inquadramento del personale che proviene dal Ministero dell'Africa italiana nei ruoli ordinari, riguardando un semplice trasferimento, e non comporta, naturalmente, maggior onere.

Per quanto riguarda il passaggio del personale appartenente al soppresso gruppo *C* (assistenti sanitarie, aiutanti tecnici) nei ruoli della carriera di concetto, la maggior spesa per una carriera più elevata è compensata per i segretari tecnici con la riduzione di posti, per le assistenti sanitarie con l'abolizione del ruolo esecutivo.

Infine, per quanto riguarda la spesa per la istituzione dei posti di ispettori generali capi, essa è compensata con la riduzione per ognuno di essi di tre posti nella qualifica iniziale: con ciò si garantisce che non solo non vi è maggior onere ma addirittura, nella fase iniziale, vi è una riduzione degli oneri.

Queste sono le considerazioni generali che ci consentiranno, io spero, di superare le perplessità manifestate dalla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Colleselli per la relazione e ancor più per la così diligente preparazione del nuovo testo della legge, che ci consente di considerare le cose con ben maggiore organicità.

NANNUZZI. E l'articolo 7 del testo originario?

COLLESELLI, *Relatore*. Ne propongo la soppressione perché esso si riferisce prevalentemente ai salariati, per i quali è in corso un provvedimento, attualmente allo studio degli organi ministeriali.

Gli impiegati di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo del Ministero della sanità, che pure sono trattati nell'articolo 7, rientrano nelle disposizioni contenute in altri articoli.

PRESIDENTE. Mi sembra giusta la soluzione scelta dal relatore per quanto riguarda i salariati. È fuori discussione, infatti, secondo me, che anche per questi salariati si provveda con le norme di carattere generale in corso di studio.

Inoltre, l'articolo 7 contiene anche un altro principio, il principio per cui l'impiegato di ruolo o di un ruolo aggiunto può essere inquadrato in soprannumero nella qualifica iniziale della carriera per il cui accesso è prescritto il titolo di studio posseduto. È evidente, perciò, che questa norma, se approvata in questa sede, costituirebbe una anticipazione di quanto si propone da parte di una larga serie di proposte di legge, per effetto delle quali l'impiegato di una determinata carriera, che possegga il titolo di studio idoneo, potrebbe, con determinate modalità, passare alla categoria superiore.

Questo è un principio che fino ad oggi non è stato mai accolto e che, anzi, è stato sempre respinto. Le proposte non sono state esaminate e, a quanto mi risulta, vi è addirittura una notevole riluttanza.

Penso perciò che la proposta di soppressione dell'articolo 7 voglia evitare appunto la applicazione, nell'ambito del Ministero della sanità, di una norma che interessa gli impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato ad evitare che possa risultarne pregiudicato l'esame di merito del problema generale.

Concorrono, quindi, nella determinazione del relatore due ragioni: quella degli impiegati e quella dei salariati.

NANNUZZI. Questa stessa questione non si collega con gli articoli 2 e 3 del testo originario, in quanto nel caso in esame avviene il passaggio dalla carriera esecutiva alla carriera di concetto di impiegati che attualmente sono inquadrati nella carriera esecutiva. Ora è evidente che questa considerazione si pro-

pone perché costoro sono in possesso di un titolo di studio che consente loro di essere immessi in una carriera di concetto.

A me pare che il significato dell'articolo 7 sia chiaro: una compensazione, un equilibrio da mantenere, altrimenti con gli articoli 2 e 3 tale equilibrio sarebbe infranto. Se è così, mi rimane un interrogativo: la situazione che verrebbe a crearsi con la soppressione dell'articolo 7...

COLLESELLI, *Relatore*. Non credo che vi siano motivi di perplessità, perché le categorie interessate non me ne hanno fatto cenno.

NANNUZZI. Rappresentanti delle categorie interessate sono, invece, venuti da me a sostenere che l'articolo 7 aveva un significato collegato agli articoli 2 e 3 e l'approvazione di questi due articoli avrebbe dovuto permettere, di conseguenza, anche l'approvazione dell'articolo 7.

CENGARLE. Anche ammettendo che vi sia un certo equilibrio, mi pare giusto trattare il problema in un quadro più generale e non in questa sede.

PRESIDENTE. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Nannuzzi potrà essere tenuta presente quando si passerà all'esame degli articoli. In quella sede, infatti, si potrà vedere se ci sono delle situazioni riguardanti gli articoli 2 e 3 collegate con quelle relative all'articolo 7 o meno.

A titolo personale mi permetto di aggiungere che non mi sembra possibile risolvere subito il problema del passaggio dalla categoria inferiore a quella superiore per coloro che, pur avendo il titolo idoneo per l'appartenenza alla categoria superiore, si trovano attualmente ad appartenere a quella inferiore.

NANNUZZI. Il problema potrebbe avere una soluzione limitatamente, ad esempio, alla carriera esecutiva, signor Presidente!

PRESIDENTE. Penso, onorevole Nannuzzi, che l'onorevole rappresentante del Governo ci saprà dire qualcosa in merito quando prenderemo in esame gli articoli 2 e 3.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI